

CESSAZIONI DAL SERVIZIO DAL 01. 09. 2014

Oggi 23 dicembre 2013 sono stati pubblicati il DM e la circolare relativi alla presentazione delle domande di cessazione dal servizio con decorrenza 1° settembre 2014, di trattenimento in servizio e di accesso al trattamento di pensione.

Presentazione della domanda di cessazione dal servizio.

Quando? Entro il 7 febbraio 2014.
Come? Esclusivamente tramite la procedura POLIS “istanze on line”, disponibile nel sito del MIUR (www.istruzione.it).

Presentazione della revoca della stessa domanda precedentemente inviata.

Quando? Entro il 7 febbraio 2014.
Come? Esclusivamente tramite la procedura POLIS “istanze on line”, disponibile nel sito del MIUR (www.istruzione.it).

Presentazione della domanda di permanenza in servizio.

Quando? Entro il 7 febbraio 2014.
Come? In forma cartacea alla scuola di titolarità o di servizio.

Presentazione della domanda di trattamento di pensione.

Quando? Dopo la presentazione della domanda di cessazione.
Non è fissata una data di scadenza.
Come?
- Tramite procedura telematica con l'assistenza gratuita di un Patronato.
- Tramite accesso al sito dell'INPS (Gestione Dipendenti Pubblici – ex INPDAP), previa registrazione.
- Tramite Conctat Center Integrato (numero verde 803164).

Requisiti per l'accesso al pensionamento in relazione alle diverse tipologie.

CESSAZIONE A DOMANDA	REQUISITI PER LA PENSIONE
<p>PER ANZIANITA' (normativa previgente la riforma Fornero) Personale che ha maturato la “QUOTA 96”, senza arrotondamenti, entro il 31/12/2011.</p>	<p>Entro il 31/12/2011: almeno 35 anni di contribuzione, 60 di età e la QUOTA 96. A condizione che sommando i mesi e i giorni eccedenti i suddetti requisiti minimi si raggiunga la “quota 96”.</p> <p>Ad es.: 35 anni di contribuzione congiunti a 61 anni di età; oppure 36 anni di contribuzione congiunti 60 di età.</p>
<p>PENSIONE ANTICIPATA INDIPENDENTEMENTE DALL'ETÀ</p> <p><input type="checkbox"/> Uomini: 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva</p> <p><input type="checkbox"/> Donne: 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva</p>	<p>Anzianità contributiva da considerare al 31/12/2014</p> <p>In specifiche condizioni e qualora l'età sia inferiore a 62 anni, è prevista una riduzione dell'importo della pensione.</p>

<p align="center">PER VECCHIAIA</p> <p>Personale con 66 anni e 3 mesi di età considerati al 31/12/2014.</p>	<p>Anni 20 di contributi, oppure anni 15 per il personale in servizio prima dell'1/1/1993.</p> <p>Requisito contributivo da considerare al 31/12/2014</p>
<p align="center">PERSONALE FEMMINILE PER VECCHIAIA</p> <p>Donne nate prima dell'1/1 /1951 (almeno 64 anni di età entro il 31/12/2014)</p>	<p>Anni 20 di contributi, oppure anni 15 per il personale in servizio prima dell'1/1/1993.</p> <p>Requisito contributivo da considerare al 31/12/2011</p>
<p align="center">PERSONALE FEMMINILE CON "OPZIONE CONTRIBUTIVA"</p> <p>Donne con almeno 57 anni di età congiunti ad almeno 35 di contributi.</p>	<p>Almeno 35 anni di contribuzione, congiunti ad almeno 57 anni di età. Entrambi i requisiti raggiunti entro il 31/12/2013.</p>

CESSAZIONE D'UFFICIO	REQUISITI PER LA PENSIONE
<p align="center">PER ANZIANITA'</p> <p>Personale che ha maturato l'anzianità contributiva massima di 40 anni, prevista dalla normativa previgente la riforma Fornero</p>	<p>"QUOTA 96" maturata entro il 31/12/2011.</p>
<p align="center">PENSIONE ANTICIPATA</p> <p><input type="checkbox"/> Uomini: 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva</p> <p><input type="checkbox"/> Donne: 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva</p>	<p>Anzianità contributiva compiuta entro il 31/08/2014, qualora il personale interessato non è soggetto alla riduzione.</p>
<p align="center">PER VECCHIAIA</p> <p>Personale con 66 anni e 3 mesi di età considerati al 31/08/2014.</p>	<p>Anni 20 di contribuzione entro il 31/08/2014</p>
<p align="center">PER VECCHIAIA</p> <p>Personale con 65 anni di età considerati al 31/08/2014.</p>	<p>Anni 20 di contribuzione al 31/12/2011</p>

DOMANDE DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO, DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO, DI PENSIONE

Il termine finale per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio con diritto al trattamento di pensione e per le eventuali revoche delle stesse è fissato al **7 FEBBRAIO 2014**.

I dirigenti scolastici e il personale docente, educativo ed ATA presentano le **istanze di cessazione** mediante la procedura POLIS "**istanze on line**", disponibile nel sito internet del MIUR (www.istruzione.it).

Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità.

Il personale in servizio all'estero può presentare l'istanza anche con modalità cartacea.

Il personale della province di Aosta, Trento e Bolzano presenta le domande in formato cartaceo, alla sede scolastica di titolarità o di servizio.

Le **domande di trattenimento in servizio** continuano ad essere presentate in forma cartacea.

Le **domande di pensione** devono essere inviate direttamente all'INPS (Gestione Dipendenti Pubblici – ex INPDAP), esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione della domanda con procedura telematica attraverso l'assistenza gratuita di un Patronato;
- 2) presentazione della domanda "on line" accedendo al sito dell'INPS, previa registrazione
- 3) presentazione della domanda tramite Conctat Center Integrato (numero verde 803164).

Tali procedure saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica.

REQUISITI UTILI AI FINI DELLA PENSIONE

I requisiti necessari per il diritto alla pensione, se posseduti entro il 31/12/2011, sono:

- **65 anni** di età per gli uomini e **61 anni** per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione per la **pensione di vecchiaia**;
- **40 anni** di contribuzione per la pensione di **anzianità contributiva massima**;
- **quota 96**, senza alcuna forma di arrotondamento e con almeno **60 anni** di età e non meno di **35** di contribuzione, per l'accesso al trattamento **di pensione di anzianità**. L'ulteriore anno necessario per raggiungere la **quota 96** può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione posseduti che eccedono i requisiti minimi. Per esempio: **60 anni** di età e **36** di contributi oppure **61 anni** di età e **35** di contributi; ma anche 60 anni, 5 mesi e 22 giorni di età e non meno di 35 anni, 6 mesi e 8 giorni di contributi.

I dipendenti che hanno maturato i requisiti di cui sopra entro il 31/12/2011, rimangono soggetti al regime vigente prima della normativa introdotta dal D.L. 201/2011 per l'accesso al pensionamento sia per l'età (65 anni) sia per l'anzianità (40 anni o la quota 96). Pertanto, tali dipendenti, anche se ancora in servizio, non saranno soggetti al nuovo regime pensionistico. Fermo restando che, ai fini del trattamento di pensione, si applicherà anche a loro il regime contributivo "pro-rata" per le anzianità maturate a decorrere dall'1/1/2012.

Il personale femminile, che entro il 31/12/2013 ha almeno **57 anni** di età e una contribuzione pari o superiore a **35 anni**, può accedere alla pensione di anzianità, con decorrenza 1/9/2014, a condizione che opti per il sistema di calcolo contributivo.

Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte, per l'**anno 2014**, le regole da applicarsi sono:

1. per la pensione di vecchiaia l'età è di **66 anni e 3 mesi**, sia per gli uomini che per le donne, con almeno **20 anni** di anzianità contributiva;
2. la pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, si potrà ottenere soltanto al compimento di **41 anni e 6 mesi** di anzianità contributiva, per le donne, e **42 anni e 6 mesi** per gli uomini. Per coloro che hanno un'età inferiore a 62 anni, in alcuni casi, è prevista una penalizzazione sul calcolo della pensione.

PENSIONE E SERVIZIO A PART-TIME

Coloro che entro il 31/12/2011 hanno maturato i requisiti per accedere al trattamento pensionistico di anzianità possono, in alternativa alla cessazione dal servizio, chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico. La richiesta deve essere formulata con unica istanza mediante la citata procedura "istanze on line"; in essa gli interessati devono esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso non fosse possibile la concessione del part-time.

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Il trattenimento in servizio non costituisce più oggetto di un diritto potestativo dell'interessato, ma dipende dalle valutazioni che l'amministrazione scolastica compie in ordine all'organizzazione, al fabbisogno professionale e alla disponibilità finanziaria.

L'accoglimento della domanda di mantenimento in servizio oltre i limiti di età (65 anni per gli uomini e per le donne) o di massima anzianità contributiva (40 anni a prescindere dall'età), pertanto, è soggetta alla discrezionalità dell'amministrazione.

Resta invece in vigore il diritto del dipendente di chiedere il trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età fino alla maturazione dell'anzianità contributiva minima (20 anni) indispensabile ai fini del trattamento di pensione, ma non oltre il 70° anno di età.

Rosario Cutrupia

23/12/2013